



COMUNE DI BRENZONE SUL GARDA

PROVINCIA DI VERONA

ORIGINALE

N° 55 del 30/12/2020

Sessione ordinaria _____ Convocazione Prima _____ Seduta pubblica _____

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1° GENNAIO 2021.-

L'anno **DUEMILAVENTI**, addì **TRENTA** del mese di **DICEMBRE** alle ore **15:00**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale, **in forma remota ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18/2020, convertito con L. n. 27/2020.**

Al momento della trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano:

N.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.
1	BENEDETTI DAVIDE	SI	
2	BRIGHENTI ROSARIO	SI	
3	BRIGHENTI IVANO	SI	
4	CONSOLATI DEVIS	SI	
5	DALL'OLIO PAOLO	SI	
6	BRIGHENTI LUCA	SI	
7	DONATINI MICHELA	SI	
8	BRIGHENTI SILVANO	SI	
9	BERTONCELLI TOMMASO	SI	
10	VERONESI ALDO	SI	
11	FACCIOLI MATTIA	SI	

PRESENTI: 11

ASSENTI: 0

Partecipa alla seduta il **Segretario Comunale Dott. Giorgio Consolaro**

Il Sig. **Dott. Davide Benedetti**, nella sua qualità di **Sindaco**, assunta la Presidenza, constatato legale il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita gli stessi a discutere circa la proposta di deliberazione avanzata, recante l'oggetto sopra indicato, della quale dà lettura.

DELIBERAZIONE N° 55 DEL 30/12/2020

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1° GENNAIO 2021.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione introduttiva del **Sindaco**, che procede alla presentazione del **punto 04** dell'ordine del giorno dell'odierna seduta avente ad oggetto: **“REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1° GENNAIO 2021.-”**

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali, di seguito succintamente riportati:

Sindaco: ricorda che la normativa ha imposto l'unificazione della COSAP con l'imposta sulla pubblicità, precisa che il numero degli articoli del Regolamento è di n. 61 e non 60 come indicato nella proposta e precisa che in sede di votazione si dovrà tener conto della modifica.

Precisa che la nuova imposta è a parità di gettito e il regolamento ricalca quello precedente sulla COSAP;

Bertoncelli: prende atto che la nuova imposta non comporta aumenti per i cittadini. Preannuncia astensione;

Sindaco: ribadisce che la precisazione è prevista dalla Legge e nella proposta di provvedimento.

Veronesi: ritiene che le piazzole di ricarica di mezzi elettrici debbano essere incentivate e non tassate;

Donatini: ricorda che il Regolamento prevede la distribuzione delle aree in tre fasce;

Sindaco: segnala che la gratuità della concessione su piazzole di ricarica non ha senso in presenza di un'occupazione prolungata. Non ritiene che comunque il canone comporti problemi per le Ditte.

Veronesi: fa presente che comunque la concessione per piazzole di ricarica devono essere affidate previo bando pubblico;

Sindaco: pone in votazione con la rettifica a 61 del numero degli articoli.

VISTA l'unita proposta di deliberazione;

CONSIDERATO che i presupposti di fatto, le motivazioni e le ragioni giuridiche addotte, quale motivazione della proposta di deliberazione, sono idonei a determinare l'emanazione di siffatto provvedimento;

ACQUISITO ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 i pareri del Responsabile del Settore Contabile , per quanto riguarda la regolarità contabile e del SETTORE GESTIONE E SVILUPPO TERRITORIO per quanto riguarda la regolarità tecnica del presente provvedimento;

CON voti favorevoli 08, contrari //, astenuti 03 (Bertoncelli, Veronesi, Faccioli), espressi nella forma di legge di n. 08 consiglieri votanti su n. 11 consiglieri presenti;

DELIBERA

1 - di approvare e far propria nel suo testo integrale la proposta di deliberazione che fa parte del presente atto e ne forma parte sostanziale, per le motivazioni ivi riportate;

2 – di dare atto che costituiscono allegati della proposta di deliberazione:

- “Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici” **(Allegato A)**
- “Determinazione dei coefficienti moltiplicatori” **(Allegato B)**
- “Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” **(Allegato C)**

3 - di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio.



COMUNE DI BRENZONE SUL GARDA
PROVINCIA DI VERONA

Settore SETTORE GESTIONE E SVILUPPO TERRITORIO

Bozza di Consiglio n. 107 del 15/12/2020

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1° GENNAIO 2021.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... *i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*";
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.*
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. *Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.*

VISTE la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*

- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento per l'applicazione della COSAP ai sensi dell'articolo 63 del D. lgs. 446/97 approvato, con delibera di CC n. 12. del 04/06/2015;
- Regolamento per l'applicazione del Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) approvato, da ultimo, con delibera di CC n. 2 del 09/02/2004;
- Delibera di Giunta Comunale n. 45 del 13/05/2015 di approvazione delle tariffe per l'applicazione della COSAP);
- Delibera di Giunta Comunale n. 52 del 12/07/1994 di approvazione delle tariffe per l'applicazione del Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP);

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.*

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale;

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.*

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce *Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021*";

- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione della deliberazione;

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge

DATO ATTO del parere favorevole del Revisore dei conti, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare il *Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*, ai sensi della Legge 160/2019 art. 1 commi 816-836, composto di n. 61 Articoli;
3. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;

di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000.

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 55 DEL 30/12/2020

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, in quanto conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Brenzone sul Garda, li 18/12/2020

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici
Ing. Vittorio Caliarì

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

In ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Brenzone sul Garda, li 21/12/2020

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
Dr.ssa Maria Assunta Marra

Letto, confermato e sottoscritto

SINDACO
Dott. Davide Benedetti

IL SEGRETARIO
Dott. Giorgio Consolaro

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale www.comune.brenzone.vr.it alla pagina Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi a partire dalla data odierna e che la stessa sarà stessa trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Brenzone sul Garda, 04/02/2021

Vice Segretario
Dr.ssa Maria Assunta Marra

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ed eseguibile il _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Brenzone sul Garda, 02/03/2021

Vice Segretario
Dr.ssa Maria Assunta Marra
